

**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE, MANUTENZIONE E GESTIONE APPLICATIVA DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL MEF-DAG – ID 2185**

**ERRATA CORRIGE**

La presente Errata Corrige sarà visibile su: [www.consip.it](http://www.consip.it), [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it).

**Modifiche al Disciplinare di gara**

- 1) Il criterio di valutazione n. 15 – Soluzione offerta in termini di GDPR

<b>15</b>	<b>Soluzione offerta in termini di GDPR</b>  L'impresa dovrà proporre un modello di compliance al GDPR ed il relativo supporto all'Amministrazione.  Per il punteggio tabellare previsto (fino ad un massimo complessivo di <b>4 punti</b> ), saranno valutati: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dichiarazione di compliance al GDPR su tutte le attività oggetto della fornitura (2 punti)</li><li>- Presenza del supporto GDPR per l'Amministrazione (2 punti)</li></ul>		<b>4</b>
-----------	--	--	----------

deve intendersi sostituito come segue:

<b>15</b>	<b>Soluzione offerta in termini di GDPR</b>  L'impresa dovrà proporre un modello di compliance al GDPR ed il relativo supporto all'Amministrazione.  Per il punteggio tabellare previsto (fino ad un massimo complessivo di <b>4 punti</b> ), saranno valutati: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dichiarazione di compliance al GDPR su tutte le attività oggetto della fornitura (2 punti) Impegno a redigere i 4 sotto modelli di compliance per tutte le attività oggetto della fornitura: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Organizzativo</li><li>2. Operativo</li><li>3. Architettuale e della sicurezza</li><li>4. Di controllo</li></ol></li><li>- Presenza del supporto GDPR per l'Amministrazione (2 punti) Impegno del fornitore a garantire, tra le risorse utilizzate nella fornitura, almeno una risorsa che abbia esperienza di almeno 1 anno nella redazione di modelli di compliance al GDPR.</li></ul>		<b>4</b>
-----------	--	--	----------

2) L'importo della garanzia provvisoria di cui al punto 1) al paragrafo 10 GARANZIA PROVVISORIA

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad € 191.981,40, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice

si intende modificato come segue:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad € 191.817,17, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice

#### **Modifiche al Capitolato tecnico**

3) Al paragrafo 5.3.2.1 Gruppi di lavoro la tabella relativa alle percentuali di impiego delle risorse professionali

<b>Figura Professionale</b>	<b>% Utilizzo</b>
Capo Progetto	5
Analista Funzionale	42
Analista programmatore	30
Specialista di prodotto/tecnologia	23

deve intendersi sostituita con la seguente:

<b>Figura Professionale</b>	<b>% Utilizzo</b>
Capo Progetto	3
Analista Funzionale	70
Analista programmatore	25
Specialista di prodotto/tecnologia	2

#### **Modifiche al Disciplinare di gara e allo Schema di Contratto Parte Speciale**

4) Al paragrafo 9 Subappalto del Disciplinare di gara il paragrafo  
"Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione, in sede di offerta, delle attività che intende subappaltare, l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto."

deve intendersi sostituito con il presente:

“Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare l’affidatario **non potrà** ricorrere al subappalto. Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell’apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare.”

All’art. 8 S Subappalto dello Schema di Contratto Parte Speciale, il comma 1

“L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_, salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.”

deve intendersi sostituito con il presente:

“L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ per una quota pari al \_\_\_\_\_(%) dell’importo contrattuale.”